



# COMUNE DI SAMATZAI

## Provincia di Cagliari

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 del 08-05-2014

COPIA

**Oggetto:** Approvazione aliquote IMU anno 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di maggio alle ore 17:30, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>PILLONI Alberto</b>	<b>P</b>	<b>VACCA ERICA</b>	<b>P</b>
<b>FARRIS Corrado</b>	<b>P</b>	<b>MELIS Luciano</b>	<b>A</b>
<b>BOI Agostina</b>	<b>P</b>	<b>SITZIA Luciano</b>	<b>A</b>
<b>MELIS Andrea</b>	<b>P</b>	<b>ORTU Massimiliano</b>	<b>P</b>
<b>NONNIS Enrico</b>	<b>A</b>	<b>VACCA Cinzia</b>	<b>A</b>
<b>PIBIRI Susanna</b>	<b>P</b>	<b>MOSSA Debora</b>	<b>A</b>
<b>MEDDA Fabrizio</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il Signor PILLONI Alberto in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARVALDI Valentina.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**SENTITO** il Sindaco il quale illustra il punto all'ordine del giorno ed evidenzia che l'IMU non è propriamente un'imposta comunale, in quanto una parte del gettito IMU di alcune categorie catastali è destinato alle casse dello Stato anziché rimanere al Comune;

**PREMESSO che:**

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

**RICORDATO** che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

**VISTA** inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

**TENUTO CONTO** in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

**RICORDATO** che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

**ATTESO che:**

- il Fondo sarà ripartito con DPCM entro il 30 aprile 2014 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- che alla data del presente atto il DPCM di cui sopra non è stato ancora pubblicato;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

**RICORDATO** che il Comune di Samatzai, per l'anno d'imposta 2013 non ha modificato le aliquote di base dell'IMU previste dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011), previste nella misura dello 0,4% per l'abitazione principale, dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e dello 0,76% per tutti gli altri immobili:

**RITENUTO NECESSARIO**, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTI:**

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTI:**

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 del 30/04/2014), con il quale è stato ulteriormente differito dal 30/04/2014 al 31/07/2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio 2014;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data odierna;

**VISTO** lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 10/04/2014, immediatamente eseguibile;

**ANALIZZATI** lo schema di bilancio per l'esercizio 2014 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base;

**VALUTATO** che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l'aumento dell'aliquota di base per le seguenti fattispecie:

- fabbricati di categoria catastale D1, aumento dell'aliquota al valore di 1,06%.

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale:

- a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- b) per il solo anno 2014 l'aliquota massima dell'IMU non può superare il 2,5 per mille;
- c) sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

**RITENUTO** pertanto di fissare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (entro limiti stabiliti dal Regolamento Comunale IMU)	0,4%
Altri immobili e aree fabbricabili	0,76%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, escluso cat. D1	0,76%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D1	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. In legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**VISTE:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**Visto** il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Con votazione** palese espressa per alzata di mano, unanime

### **DELIBERA**

1. **DI FISSARE**, per l'anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquote</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (entro limiti stabiliti dal Regolamento Comunale IMU)	0,4%
Altri immobili e aree fabbricabili	0,76%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, escluso cat. D1	0,76%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D1	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. **DI DARE ATTO** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014;
3. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

**PARERE:** REGOLARITA' TECNICA (art, 49, c.5, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)  
In data 02-05-14  
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio  
F.to SALE Cosimo

**PARERE:** REGOLARITA' CONTABILE (art, 49, c.5, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)  
In data 02-05-14  
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio  
F.to SALE Cosimo

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to PILLONI Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, Reg. n. 381 dal giorno 14-05-2014 al giorno 29-05-2014 e contestualmente trasmessa ai Capogruppo Consiliari ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Samatzai, li 14-05-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

il \_\_\_\_\_ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, (Art. 134 comma 3 D. Lgs 267/2000).

Samatzai, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Samatzai, li 14-05-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa MARVALDI Valentina